



Decreto Dignità

(Decreto legge n. 87 del 12.07.2018, trasformato in legge il 7/08/2018)

Sommario:

Con il decreto legge n. 87 del 12.07.2018 (trasformato in legge il 7/08/2018) il governo ha modificato, tra l'altro, alcune delle disposizioni relative ai contratti di lavoro a tempo determinato. Tali modifiche si applicano non solo ai nuovi contratti, ma anche ai contratti a tempo determinato esistenti o proroghe, nonché ai rinnovi dei contratti a tempo determinato.

Nel dettaglio:

Durata del contratto di lavoro a tempo determinato senza motivazione

Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere stipulato solo **per un massimo di 12 mesi** (in precedenza erano 36 mesi) **senza indicarne il motivo**. I contratti a tempo determinato senza motivo possono continuare ad essere prorogati senza giustificazione, a condizione che non venga superata la durata complessiva di 12 mesi.

Proroga ed instaurazione del contratto di lavoro a tempo determinato oltre 12 mesi – indicazione dei motivi

Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato o concluso **per più di 12 mesi e per una durata totale massima di 24 mesi**, ma solo in presenza di **almeno una** delle seguenti causali:

- Sostituzione di altre persone (ad es. in caso di maternità o malattia);
- Esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività e
- Esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

Ad eccezione della sostituzione di altri dipendenti, sarà quindi difficile prorogare o concludere un contratto a tempo determinato per più di 12 mesi, in quanto le esigenze non devono avere nulla a che vedere con la normale attività dell'impresa (ad esempio, festeggiamenti in occasione di un anniversario dell'impresa) oppure, se si riferiscono alla normale attività dell'impresa, devono essere connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria (ad esempio, una commessa particolare, che non può essere eseguita con la normale forza lavoro).

Le fluttuazioni stagionali, l'introduzione di nuovi prodotti, l'aumento temporaneo del lavoro, ecc. sono pertanto esclusi come motivi di un contratto a tempo



	determinato.
<i>Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato</i>	Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato complessivamente 4 volte (in precedenza 5 volte); il motivo deve essere indicato solamente se si superano i 12 mesi.
<i>Rinnovi, cioè contratti a tempo determinato che si ripetono nel tempo</i>	In caso di rinnovo (cioè quando il contratto precedente si interrompe, iniziando un nuovo contratto a tempo determinato), la durata complessiva dei vari contratti di lavoro a tempo determinato non può superare i 24 mesi . In caso di rinnovo, il motivo deve essere sempre indicato , anche se non vengono superati i 12 mesi. Inoltre, in caso di rinnovo, il costo del dipendente interessato aumenterà in quanto, oltre al contributo INPS già dovuto pari all'1,40% per le assunzioni a tempo determinato, sarà aggiunto un ulteriore 0,50% .
<i>Deroga in caso di attività stagionale</i>	I contratti stagionali sono esclusi dai limiti di cui sopra e dall'obbligo di motivazione.
<i>Impugnabilità del contratto a tempo determinato</i>	Il Decreto di Dignità concede al lavoratore più tempo per impugnare la legittimità del contratto a tempo determinato. Questo periodo è stato aumentato dai precedenti 120 giorni a 180 giorni (circa 6 mesi) dalla fine del contratto.

Per ulteriori chiarimenti restiamo a disposizione.

Bolzano/Brunico, agosto 2018

Cordiali saluti

dott. Günther Sachsalber / dott. Philip Girardi / dott.ssa Judith Huber